5. Il Comitato elegge il proprio ufficio di presidenza per una durata di due anni. Esso stabilisce il proprio regolamento interno e lo sottopone all'approvazione del Consiglio che delibera previo parere della Commissione.

Il segretariato del Comitato è assicurato dalla Commissione. Quest'ultima cura la preparazione dei lavori nonchè i collegamenti necessari con i comitati o gruppi di lavoro esistenti.

6. Il Comitato può affidare lo studio di questioni determinate a gruppi di lavoro composti da alcuni dei suoi membri o da supplenti oppure da esperti.

7. Il Comitato trasmette i suoi rapporti e pareri al Consiglio e alla Commissione.

Fatto a Bruxelles, addí 15 aprile 1964.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. FAYAT

DECISIONE

del 15 aprile 1964

dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunità Economica Europea riuniti in sede di Consiglio per quanto riguarda il tabacco

(64/248/CEE)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, IN SEDE DI CONSIGLIO,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto l'Accordo che crea un'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Grecia ed in particolare l'articolo 16, il Protocollo n. 6 ed il Protocollo n. 15 allegati all'Accordo (1),

Considerando l'importanza particolare rivestita dal tabacco per l'economia e le esportazioni della Grecia,

DECIDONO:

Articolo 1

Alla data del 1° luglio 1964 gli Stati membri mettono in vigore tra loro, per il tabacco greggio e i cascami di tabacco (24.01), un dazio doganale pari al 40 % del dazio di base di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del Trattato.

Articolo 2

Per quanto riguarda il ravvicinamento delle tariffe nazionali alla tariffa doganale comune per il tabacco greggio e i cascami di tabacco (24.01), gli Stati membri procedono alla data del 31 dicembre 1964, ad una nuova riduzione del divario tra l'aliquota effettivamente applicata il 1° gennaio 1957 e quella della tariffa doganale comune. Tale riduzione è del 15 %.

Articolo 3

Alla data del 31 dicembre 1965, gli Stati membri procedono per il tabacco greggio e i cascami di tabacco (24.01) ad una riduzione supplementare del 15 % del divario fra l'aliquota effettivamente applicata il 1° gennaio 1957 e quella della tariffa doganale comune.

Articolo 4

La presente decisione, inserita nel processo verbale della sessione del Consiglio, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*.

I Governi degli Stati membri notificheranno al Segretario generale del Consiglio, nel termine di un mese, se le loro legislazioni interne richiedano particolari procedure per assicurare l'applicazione della presente decisione; se del caso, gli notificheranno senza indugio l'avvenuto compimento di tali procedure.

Fatto a Bruxelles, addì 15 aprile 1964.

Il Presidente

H. FAYAT

---

(1) GU n. 26 del 18.2.1963.